

Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che proroga la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) e che conferisce l'obbligatorietà generale alle modifiche della Convenzione salariale fino al 30 giugno 2016

(del 29 aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD);

il Decreto del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 che proroga, rispettivamente rimette in vigore fino al 30 giugno 2015 il conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) di cui al Decreto del Consiglio di Stato dell'11 gennaio 2011, compresa la modifica di alcune disposizioni contrattuali;

vista la domanda 1° dicembre 2014, completata con scritto 9 gennaio 2015, intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) e a conferire l'obbligatorietà generale alle modifiche della Convenzione salariale fino al 30 giugno 2016;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 26/2015 del 3 aprile 2015 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 68 del 10 aprile 2015;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

decreta:

1. La domanda di proroga, rispettivamente di rimessa in vigore della validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) e di conferimento dell'obbligatorietà generale alle modifiche della Convenzione salariale fino al 30 giugno 2016, è accolta.

2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d'ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili agli uffici che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2016.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch).

Bellinzona, 12 giugno 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 2 giugno 2015.

Allegato

Convenzione salariale (dal 1° gennaio 2015)

Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali:

Nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica	fr. 46'853.–
Nel 2° anno	fr. 48'679.–
Nel 3° anno	fr. 54'111.–
Nel 4° anno	fr. 59'567.–
Nel 5° anno	fr. 64'968.–

Apprendisti disegnatori

Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:

Nel 1° anno di apprendistato	fr. 6'400.- *)
Nel 2° anno	fr. 9'228.-
Nel 3° anno	fr. 13'369.-
Nel 4° anno	fr. 17'510.-

***Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.**

L'indice di adeguamento al rincaro viene fissato a punti 103.6 (fine ottobre 2012) con validità fino al 31 dicembre 2015.

Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che proroga la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e che conferisce l'obbligatorietà generale alle nuove disposizioni sulla cauzione e relativa Appendice 1 e alle modifiche delle disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi, fino al 30 giugno 2016

(del 29 aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 6 novembre 2007 che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) fino al 31 dicembre 2009;

il Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 che rimette in vigore fino al 30 giugno 2015 il conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il cantone Ticino (CCLG) di cui al Decreto del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2008, comprese alcune modifiche contrattuali e la Regolamentazione dei salari minimi valida dal 1° gennaio 2011;

vista la domanda 9 marzo 2015 delle associazioni contraenti intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e a conferire l'obbligatorietà generale alle nuove disposizioni sulla cauzione e relativa Appendice 1 e alle modifiche delle disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi fino al 30 giugno 2016;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2015 del 27 marzo 2015 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 64 del 2 aprile 2015;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;

– la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta: